



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 4 Dicembre 2024

PATRIMONIO E TRUST

Modello di fiscalità delle holding company alla luce dei recenti sviluppi
di Simona Zangrandi

CASI OPERATIVI

La società immobiliare non è di comodo se i canoni di locazione sono allineati ai valori Omi
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Saldo Imu 2024: regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

Trust: criticità applicative nel caso di opzione per la tassazione in entrata
di Angelo Ginex

CRISI D'IMPRESA

Rischio bancarotta per la restituzione ai soci dei versamenti in conto futuro aumento di capitale
di Fabio Giommoni

ACCERTAMENTO

Adempimento collaborativo: il punto della situazione
di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



PATRIMONIO E TRUST

Modello di fiscalità delle holding company alla luce dei recenti sviluppi

di Simona Zangrandi

Circoscrizioni e Riviste

**PATRIMONI, FINANZA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Le holding company sono uno degli strumenti più conosciuti nell'ambito dell'international tax planning. Il criterio per la localizzazione di tali strutture societarie non è in nessun caso generalizzabile ed è strettamente connesso a un attento esame sia dell'ordinamento interno dello Stato di destinazione sia, elemento più importante, della convenienza strategica e delle esigenze specifiche del gruppo. Tali società hanno come scopo primario la detenzione in portafoglio e la gestione delle partecipazioni in società aderenti al gruppo.

Le *holding company*

Le *holding* svolgono un ruolo fondamentale nel contesto imprenditoriale nazionale e internazionale, per diversi motivi.

In capo alla *holding* è possibile accentrare il controllo e i processi decisionali di gruppo, facilitando così il coordinamento e un'allocazione efficiente delle risorse ("gestione strategica"), nonché accentrare la liquidità di gruppo, in quanto la *holding* può svolgere un ruolo di "tesoriere" della liquidità del gruppo o finanziare le proprie controllate attraverso prestiti o apporti di capitale a tassi e condizioni favorevoli ("gestione finanziaria").

Le *holding* permettono inoltre un'amministrazione e gestione più efficiente del patrimonio, in quanto possono contribuire a proteggere gli *asset* separandoli dalle società operative, preservandoli da aggressioni ("gestione e tutela patrimoniale").

Da ultimo (non per importanza), le *holding companies* possono godere di diversi incentivi e regimi fiscali di favore che possono ridurre al minimo gli oneri fiscali complessivi e facilitare le transazioni *intercompany* ("efficienza fiscale").

Da un punto di vista formale, la *holding* può essere pura (*pure holding company*) quando svolge soltanto attività di gestione delle partecipazioni e di coordinamento delle attività delle società



appartenenti al gruppo, o mista (*operating holding company*) quando a tale gestione si affianca l'attività industriale o commerciale in genere.

Nel contesto europeo, diversi Paesi offrono normative interessanti, pensate per incoraggiare le imprese a stabilire le loro *holding* “capogruppo” nelle loro giurisdizioni.

Nella scelta della sede della *holding company* in Europa, una variabile, dopo la stabilità politica e il livello di protezione legale^[1] del Paese è la variabile fiscale, apprezzabile sulla base di alcuni fattori chiave in termini di benefici. I principali fattori sono:

1. le aliquote dell'imposta sulle società;
2. i regimi di tassazione dei dividendi;
3. il regime di tassazione del *capital gain*,
4. il numero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali concluse.

Principali giurisdizioni europee di localizzazione delle *holding company*^[2]

Alcune giurisdizioni europee sono storicamente note per offrire regimi fiscali di favore alle imprese e in particolare alle *holding*. Ne sono esempio il Regno Unito, il Lussemburgo, l'Irlanda e i Paesi Bassi.

Regno Unito

Nonostante i recenti avvenimenti, il Regno Unito è stato storicamente considerato una giurisdizione attraente per le *holding* grazie al suo sistema giuridico, politico ed economico relativamente stabile, a un regime fiscale favorevole agli investitori e a un'ampia rete di trattati fiscali, anche con i singoli Stati membri.

I principali vantaggi del sistema fiscale britannico per le *holding* includono:

- un livello di tassazione competitiva che varia da un minimo del 19% a un massimo del 25% in funzione del profitto, con possibilità di chiedere un rimborso seppur parziale;
- un ampio ventaglio di casi che prevedono l'esenzione dall'imposta sulle società sui dividendi ricevuti; dove l'esenzione non sia possibile, un'eventuale doppia tassazione può comunque essere evitata sia per normativa domestica sia su base convenzionale in presenza di trattato;
- l'assenza di ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti;
- un regime di *participation exemption* al ricorrere di determinate condizioni (c.d. “*Substantial Shareholdings Exemption – SEE Regime*”);
- un'esenzione, in via generale, sul *capital gain* da realizzo di partecipazioni in società del Regno Unito da parte di non residenti^[3].



Inoltre, nel 2022 è stato introdotto un particolare regime per le *holding* pure per particolari tipologie di investitori (“*Qualifying asset holding companies – QAHC regime*”) con determinazione di una base imponibile semplificata che prevede ampie esenzioni fiscali per le cessioni di azioni, i pagamenti di interessi e altri benefici fiscali.

A far data dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito è formalmente uscito dall’Unione Europea ed è iniziato un periodo transitorio nel corso del quale tutte le norme di rango euro-unitario, comprese le precedenti decisioni della Corte di Giustizia UE hanno continuato ad applicarsi al Regno Unito, nonostante il Regno Unito non ne fosse più membro.

Oggi, la sovranità del diritto comunitario è venuta meno seppur alcune norme continueranno a essere applicate, nel rispetto della legislazione britannica in materia.

Pertanto, se prima, oltre alle Convenzioni contro la doppia imposizione, le società britanniche potevano fare affidamento su 2 Direttive dell’Unione Europea per azzerare le ritenute alla fonte (cioè, la Direttiva Madre-Figlia e la Direttiva Interessi e *Royalties*), a oggi queste non trovano più applicazione.

Tuttavia, in termini di efficienza fiscale, per la sua ampia rete di trattati e l’esenzione sui dividendi in uscita e sul *capital gain* (“*SEE regime*”), il Regno Unito non ha perso attrattiva.

Lussemburgo

Il Lussemburgo è storicamente popolare come giurisdizione europea attrattiva per l’attività di *holding* di gruppi internazionali e fondi di investimento, in parte grazie al suo sistema fiscale competitivo e flessibile e all’ampia rete di Convenzioni contro la doppia imposizione.

La *holding* lussemborghese, che in francese viene spesso chiamata “*société de participations financières*” o “*S.O.P.A.R.F.I.*”, è un veicolo interessante per fungere quale *holding* di partecipazione o da fondo di investimento.

Una S.O.P.A.R.F.I. è una normale società commerciale che può svolgere tutte le attività che rientrano nell’ambito del suo oggetto sociale e può assumere la forma, tra l’altro, di una società anonima (“*S.A.*”).

In quanto società di capitali, una S.O.P.A.R.F.I. è interamente soggetta all’imposta lussemborghese sul reddito e sul patrimonio netto e ha, generalmente, diritto ai benefici delle Convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti per il Lussemburgo.

Le distribuzioni di utili da parte di una S.O.P.A.R.F.I. sono, in linea di principio, soggette a una ritenuta sui dividendi del 15%, che può essere azzerata per normativa interna o ridotta su base convenzionale.



Per i dividendi in entrata vige un regime di esenzione (“*participation exemption*”) al ricorrere di determinate condizioni (partecipazione superiore al 10%; costo di acquisto superiore a 1,2 milioni di euro e *holding period* di 12 mesi).

L’imposta sul reddito delle società è generalmente applicata all’aliquota principale del 17% più una sovrattassa solitaria del 7% per il fondo per l’occupazione, con un’aliquota complessiva del 18,19% in Lussemburgo. Possono essere applicate anche imposte comunali sulle imprese che portano a una tassazione complessiva pari al 24,94%.

Irlanda

L’Irlanda offre una tassazione con aliquote fiscali competitive per la localizzazione sul suo territorio per le *holding company* e la sottoscrizione di un numero importante di trattati contro la doppia imposizione.

In generale, il Governo irlandese ha adottato una politica, per fare dell’Irlanda una sede attraente per le *holding*, fondata su alcuni principi:

- aliquota fiscale ordinaria non elevata;
- tassazione bassa, se non nulla, sul *capital gain* da realizzo di partecipazioni;
- nessuna ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita;
- riduzione dell’imposta estera sui dividendi ricevuti dalla giurisdizione.

Nonostante i cambiamenti degli ultimi anni, tra cui l’introduzione della disciplina delle *controlled foreign companies* (“CFC”), di una limitazione alla deducibilità degli interessi e la previsione di un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società per le società con un fatturato superiore a 750 milioni di euro, l’Irlanda è tuttora generalmente considerata un ambiente favorevole alle imprese e continua a essere una giurisdizione popolare per le *holding*.

Uno sguardo ai più comuni regimi fiscali in ambito europeo (e non) applicabili alle *holding companies* è sintetizzato nella tabella che segue.

	Belgium	Ireland	Italy	Luxembourg	Malta	Netherlands	Switzerland	United Kingdom
C.I.T.	25%	12.5% / 24%		24.94%	35%	19% / 25.8%	11.22% to 22.79%	11,80%
Participation Exem	Full/ Full	Full/ Full	Partial/ Partial	Full/ Full	Full/ Full	Full/ Full	Partial/ Partial	Full/ Full

**option (Dividends/
Capital Gains)**

Dividends Paid	0% / 30% / 0% / 25%	0% / 26%	0% / 15% / 0% / none	0% / 15% / n/a / 35%	0% / none	treaty rate / treaty rate	treaty rate
Dividends Received	Full / 25%	Full / 95%	Full / 17%+	Full / 35%	Full / 25.8%	P/E / / 19%	Full / 25%
	12.5% or 25%	Exempt / 24%				11.22% to 22.79%	
Capital Gains	P/E / 25%	Full / 33%	95%	Full / 17%+	Full / 35%	Full / 25.8	P/E / Full / 25%
			Exempt / 24%			% / 19%	11.22% to 22.79%
Double Tax Relief	D.T.T.; Credit	D.T.T.; Credit; Deduction	D.T.T.; Credit; Deduction	D.T.T.; Credit; Deduction	D.T.T.; Exemption	D.T.T.; Exemption, deduction	D.T.T.; Deduction
Tax Treaties	96	76	104	85	81	97	110
C.F.C. Rules	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Debt Vs Equity	5:1 / Gen. No thin Limit	No thin cap. I Gen. on interest/ Gen. limit	Gen. limit	No thin cap.	Yes	No thin cap. / Gen.	Generally 70-85% of limit on Debt
							limit on interest

Fonte: *Insights Volume 11 Number 4 – Ruchelman P.L.L.C. 2024*

Negli ultimi anni, tuttavia, il panorama fiscale europeo è cambiato in modo significativo, con l'introduzione di un approccio e norme antiabuso che hanno (o potranno avere) un importante impatto, in termini di efficienza sul modello di fiscalità delle *holding*; si pensi, ad esempio, alle sentenze della Corte di Giustizia UE sui c.d. "casi danesi"[\[4\]](#), alla Direttiva Anti-Elusione Fiscale (ATAD) e nel cui ambito alla proposta di Direttiva "*Unshell Directive*", le quali costituiscono il presupposto di un progressivo disuso[\[5\]](#) delle *holding* in ambito transazionale.

Una panoramica degli impatti che questi sviluppi hanno avuto sul modello delle *holding* viene nel seguito sintetizzata.

Progetto BEPS

Il progetto BEPS[\[6\]](#) dell'OCSE[\[7\]](#), commissionato dal G-20, è stato avviato nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, l'obiettivo è ricondurre l'imposizione dei profitti aziendali nei Paesi in cui le



attività hanno luogo e dove il valore aggiunto è effettivamente creato, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale, così da rendere inefficaci le strategie di erosione della base imponibile e di traslazione dei profitti poste in essere da alcune imprese che, sfruttando regole obsolete e/o lo scarso coordinamento tra i diversi ordinamenti fiscali nazionali, riducono il gettito fiscale dei singoli Paesi.


A partire da tali premesse, il progetto BEPS è diventato, non solo l'acronimo di un fenomeno che si vuole combattere, ma anche l'acronimo del programma di contrasto a tale fenomeno.

Tale progetto ha portato a un significativo cambiamento fiscale delle società *holding* in quanto ha evidenziato la spesso evidente non coincidenza tra lo Stato in cui si generano effettivamente gli utili, attraverso la presenza di attività economiche reali e la giurisdizione dove i profitti dell'attività sono dichiarati e tassati ai fini fiscali.

Il progetto BEPS ha individuato un piano d'azione, articolato in 15 misure (le azioni BEPS)[\[8\]](#), volto ad affrontare su scala internazionale il tema.

Le azioni BEPS da 2 a 14 sono articolate su 3 pilastri (Figura 1)[\[9\]](#):

- il primo pilastro ha l'obiettivo di dare coerenza ai regimi fiscali nazionali in materia di attività transnazionali;
- il secondo pilastro vuole rafforzare i requisiti sostanziali alla base degli *standard* internazionali vigenti, perseguiendo un riallineamento della tassazione (e dei regimi impositivi) con la localizzazione sostanziale delle attività produttive e la creazione del valore;
- il terzo pilastro intende aumentare la trasparenza, lo scambio di informazioni e migliorare le condizioni di certezza del diritto sia per il mondo delle imprese che per i Governi.



L'Italia e le politiche BEPS

L'Italia storicamente è stata relativamente proattiva nel contrastare l'elusione fiscale e, in molti casi, ha anticipato altri Paesi quando si è trattato di mettere in pratica le politiche BEPS concordate.

La prima disposizione antielusiva internazionale “*complessa*” introdotta nell’ordinamento fiscale italiano, che si ricorda, è stata la norma sull’indeductibilità dei costi per operazioni con soggetti localizzati in paradisi fiscali [10], così come la disciplina delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) diretta a contrastare l’erosione della base imponibile nazionale derivante dalla localizzazione all’estero di attività produttive da parte di soggetti residenti.

A livello nazionale si ricorda inoltre che i Decreti Legislativi di attuazione della delega fiscale hanno introdotto diverse innovazioni, anche avvalendosi dei primi risultati del progetto BEPS, con riferimento ad esempio alla disciplina della stabile organizzazione, al *transfer pricing*, al *ruling*; all’abuso del diritto, al raddoppio dei termini per l’accertamento, e all’adempimento collaborativo.

Anti Tax Avoidance Directive – ATAD

In attuazione del progetto OCSE/G20 BEPS, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2016/1164/UE (c.d. *Anti Tax Avoidance Directive – ATAD I e II* [11]), con cui sono state introdotte regole comuni sulla limitazione della deducibilità degli interessi passivi, sul



trattamento delle società controllate estere nelle giurisdizioni a bassa tassazione, sulle regole antiabuso e sulle regole volte a contrastare l'utilizzo degli strumenti e delle entità ibride con finalità elusiva.

L'Italia ha recepito la Direttiva ATAD con D.Lgs. 142/2018[\[12\]](#).

L'ATAD prevede *standard minimi* di prevenzione in 5 aree:

- limiti alla deducibilità degli interessi passivi – (azione 4) – per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo. In particolare, l'articolo 4 della Direttiva introduce l'*earning-stripping rule*, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi a un importo non superiore al 30% degli utili imponibili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento (c.d. EBITDA);
- normativa generale anti-abuso (GAAR) – (azione 6) – da applicare a disposizioni il cui solo scopo è di ottenere un vantaggio fiscale eludendo, di fatto, le norme altrimenti applicabili, oppure, di porre in essere schemi che non sono fiscalmente “*genuini*” se si considerano tutti i fatti e le circostanze che rilevano;
- *controlled foreign companies* (CFC) – (azione 3) – per evitare che i gruppi societari trasferiscano i profitti verso società del gruppo aventi sede in Stati con un'imposizione più favorevole allo scopo di ridurre gli oneri fiscali complessivi;
- *exit tax* – per evitare che i gruppi spostino i propri *assets* (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuale) verso Stati con tassazione più favorevole, gli Stati membri devono disciplinare una tassazione sui beni in uscita;
- misure per disallineamento da ibridi – (azione 2) – per evitare che i gruppi transnazionali possano avvantaggiarsi delle differenze dei sistemi legislativi dei Paesi membri per ridurre il loro onere fiscale, viene previsto che nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui il pagamento ha origine. Viceversa, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, la deduzione viene negata.

Direttiva ATAD III

Nel dicembre 2021, la Commissione Europa ha pubblicato la proposta di Direttiva comunitaria in materia di *shell companies* (c.d. “*Direttiva Unshell*”); il recepimento della Direttiva era previsto per il 1° gennaio 2024, ma ancora a oggi è oggetto di dibattito in sede europea, in quanto il testo richiede l'unanimità in sede di Consiglio, previa consultazione del Parlamento.

La proposta stabilisce un *set* di norme comuni a livello europeo con finalità antielusive e/o



anti-evasive specifiche per individuare, contrastare e prevenire l'uso improprio delle entità di comodo a fini fiscali.

Senza entrate troppo nei dettagli, se la società non supera i *test* di accesso, lo Stato membro non rilascia il certificato di residenza fiscale o lo rilascia con osservazioni, dichiarando che la società è di comodo e, in quanto tale non avrebbe diritto ai benefici delle reti di trattati contro le doppie imposizioni di altri Stati membri (o ai benefici offerti dall'Unione Europea quali la Direttiva Madre-Figlia e/o la Direttiva sugli interessi e canoni)[\[13\]](#).

Quando la bozza di ATAD III entrerà in vigore, le società appartenenti alla Unione Europea saranno tenute a presentare una relazione nella quale dovranno dichiarare che:

1. operano a livello transnazionale;
2. che negli ultimi 2 anni presentano ricavi costituiti da almeno il 75% da *passive income*; e
3. che esternalizzano il processo decisionale e la gestione delle attività e delle funzioni significative.

Le entità *extra* UE, quali ad esempio le società del Regno Unito o le società svizzere, non rientrano nell'ambito di applicazione della bozza di ATAD III. Tuttavia, l'Unione Europea ha annunciato l'intenzione di emanare ulteriori proposte di Direttiva per le *Unshell companies extra* UE, ma allo stato attuale i dettagli sull'ambito di applicazione della Direttiva di *follow up* dell'ATAD III non sono stati illustrati.

Sebbene ci siano ancora molte questioni aperte e non sia chiaro come interpretare alcune situazioni, la “*Unshell Directive*” avrà probabilmente un impatto su molti modelli di *holding* in ambito europeo e a tal fine è importante rivedere e se nel caso riorganizzare (sin da subito) le strutture di gruppo già esistenti, qualora la “*Unshell Directive*” possa essere applicabile, perché ciò che sta accadendo in questo momento potrebbe essere già rilevante.

Conclusioni

Nonostante l'ondata di misure nazionali e internazionali che negli ultimi anni hanno avuto un impatto sulla funzionalità delle *holding companies*, è improbabile che queste misure, anche se considerate nel loro insieme, possano portare a un “*disuso*” di questo tipo di struttura; tuttavia, allo stato attuale, la scelta della giurisdizione della *holding* (anche alla luce di specifici regimi previsti dell'ordinamento interno) assume un valore sempre più rilevante.

[\[1\]](#) Il quadro giuridico e la stabilità di un Paese sono fattori cruciali da considerare quando si sceglie la sede di una *holding* in Europa. A tal fine è necessario cercare Paesi con leggi societarie solide che forniscano normative favorevoli per le *holding*.



[2] “*Tax planning for European expansion in a changing landscape (2024)*” ed. Ruchelman P.L.L.C. 2024.

[3] A eccezione di alcune società con interessi sostanziali in immobili del Regno Unito.

[4] In termini generali, i casi esaminati dai giudici europei, originatisi tutti in Danimarca, riguardavano il ruolo di talune *holding* intermedie partecipate da fondi di investimento e da società situate in Stati *extra* UE, che possedevano partecipazioni in società operative danesi. In particolare, la Corte di Giustizia è stata chiamata indirettamente a pronunciarsi in merito al carattere abusivo di alcune strutture societarie, contestato dall'Amministrazione finanziaria danese che riteneva che le entità societarie intermedie fossero meramente interposte e costituite al solo scopo di trasferire determinati redditi (*i.e.* interessi o dividendi) al di fuori dell'Unione Europea, evitando così l'applicazione della ritenuta alla fonte altrimenti dovuta se tali redditi fossero stati corrisposti direttamente in favore dei soci *extra* UE.

[5] Cfr “*The OECD's action plan on BEPS: a taxing problem*”; www.practicallaw.com/0-538-9745.

[6] Servizio del Bilancio dello Stato – XVII legislatura – nota breve n. 13 ottobre 2015 – “*Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*” e “*Base Erosion e Profit shifting – L'action plan dell'OCSE*” di P. Valente, il Fisco n. 37/2013.

[7] Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

[8] www.oecd.org/tax/beps/flyer-inclusive-framework-on-beps.pdf.

[9] Una completa descrizione delle azioni BEPS esula dall'oggetto del presente contributo, ma una descrizione di alcune azioni verrà illustrata nel seguito, ove rilevanti.

[10] Tale disposizione che è stata introdotta nell'ordinamento italiano a partire dal 1992 (articolo 11, L. 413/1991). La *ratio* della norma è quella di evitare trasferimenti di base imponibile dall'Italia a Paesi a fiscalità bassa o nulla, attraverso operazioni (con fornitori esteri), dettate non da ragioni di natura commerciale quanto piuttosto finalizzate ad abbattere l'onere tributario in Italia. La disposizione ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, per tenere conto sia delle innovazioni intervenute negli scambi internazionali tra imprese sia dell'evoluzione della normativa fiscale italiana ed estera, sino a essere abrogata per poi essere reintrodotta nel 2023, seppur con portata più ristretta, riguardando soltanto le operazioni intercorse con i Paesi elencati nella *black list* UE.

[11] Come modificata dalla Direttiva 2017/952/UE (c.d. ATAD II) adottata da Consiglio del 29 maggio 2017, relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi (c.d. ATAD 2).

[12] Che l'Italia fosse già molto avanti su queste procedure di intercettazione di pianificazioni aggressive è dimostrato dal fatto che non si è resa necessaria una disciplina generale antiabuso in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 10-bis, L. 212/2000 (Statuto del



contribuente), recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale nel nostro ordinamento tributario, è stato ritenuto sostanzialmente conforme al testo dell'articolo 6, Direttiva ATAD I.

[13] Una volta che una società rientra nell'ambito di applicazione della c.d. “*Unshell Directive*”, le informazioni verranno condivise automaticamente con tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea e con conseguenze in termini di possibili verifiche fiscali.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[Patrimoni, finanza e internazionalizzazione](#)”.



CASI OPERATIVI

La società immobiliare non è di comodo se i canoni di locazione sono allineati ai valori Omi

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

Alfa Srl è una società che possiede un unico immobile (si tratta di un ufficio di categoria catastale A/10) locato a un professionista che vi svolge la propria attività; il costo di acquisto dell'immobile (avvenuto nel 2005) è pari a 600.000 euro. Il canone di locazione è pari a 2.000 euro mensili.

La società è di comodo?

In caso affermativo, quali sono le conseguenze e come è possibile evitarle?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Saldo Imu 2024: regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

[Scopri di più](#)

Entro il prossimo **16.12.2024** deve essere versato il **saldo Imu 2024**, a conguaglio della prima rata liquidata entro lo scorso 17.6.2024, siccome calcolato sulla base delle **aliquote** e **detrazioni** previste per l'anno in corso, le quali dovevano essere pubblicate sul sito internet del Mef entro lo scorso 28.10.2024.

Gli **enti non commerciali** sono tenuti, invece, a versare:

- entro il **16.12.2024** la **seconda rata** dell'Imu 2024, pari al **50% dell'imposta** corrisposta **per il 2023**, avendo versato la **prima rata** nella stessa misura entro il **17.06.2024**;
- entro il **16.2025**, la **terza rata** dell'Imu 2024, **a conguaglio** dell'imposta complessivamente **dovuta per il 2024**, sulla base delle **aliquote pubblicate** sul sito internet del Mef entro il 28.10.2024.

Il versamento può essere effettuato tramite il **modello F24** ordinario oppure semplificato o mediante bollettino di c/c postale. I **codici tributo** da utilizzare nell'F24 sono qui di seguito indicati:

- **3912** per **l'abitazione principale** e relative pertinenze;
- **3913** per i fabbricati **rurali ad uso strumentale**;
- **3914** per i **terreni**;
- **3916** per le **aree fabbricabili**;
- **3918** per gli **altri fabbricati**;
- **3925** per gli immobili ad uso produttivo categoria **D – STATO**;
- **3930** per gli immobili ad uso produttivo **categoria D – COM**.

Nel campo “codice ente/codice comune” della “Sezione Imu e altro tributi locali” del modello F24 va indicato il **codice castale** di 4 caratteri del **Comune in cui è ubicato** l’immobile soggetto a Imu.

Il contribuente non è tenuto a effettuare **alcun versamento**, quando l’Imu complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a **12 euro**. Rientra,



peraltro, nella facoltà regolamentare dello specifico Comune, individuare un **importo minimo**, al di sotto del quale il versamento dell'imposta **non deve essere effettuato**.

Il **tardivo**, nonché l'**omesso versamento** dell'Imu, entro le scadenze di legge, determina l'applicazione della **sanzione amministrativa**, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), con la possibilità comunque di beneficiare delle **riduzioni previste** dall'istituto del **ravvedimento operoso**, ex [articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

Con riferimento alla **seconda rata Imu 2024**, tornano applicabili le **nuove misure sanzionatorie** previste dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dall'**1.9.2024** in avanti. Si fa presente che, diversamente, al **tardivo e/o omesso versamento** della **prima rata dell'Imu 2024** sono applicabili **le vecchie misure sanzionatorie**.

Sanzione da tardivo/omesso versamento

Articolo 13 D.Lgs. 471/1997	Violazione	Sanzioni per violazioni commesse fino al 31.8.2024	Sanzioni per violazioni commesse dall'1.9.2024
Comma 1 primo periodo	Omesso/tardivo versamento	30%	25%
Comma 1 secondo periodo	Omesso/tardivo versamento effettuato entro 90 giorni	15%	12,50%
Comma 1 terzo periodo	Omesso/tardivo versamento effettuato entro 14 giorni	1% per ogni giorno	0,83% per ogni giorno

Coniugando le nuove misure sanzionatorie previste per l'omesso e/o tardivo versamento con le riduzioni del **ravvedimento operoso**, la sanzione applicabile alla violazione risulta essere pari a:

- il **3,5714%** (25%/7), se la regolarizzazione avviene **oltre l'anno** dalla scadenza;
- il **3,125%** (25%/8), se la regolarizzazione avviene **dal 91° giorno ed entro l'anno** dalla scadenza;
- l'**1,3889%** (12,50%/9), se la regolarizzazione avviene **dal 31° giorno ma entro il 90° giorno** dalla scadenza;
- l'**1,25%** (12,50%/10), se la regolarizzazione avviene **dal 15° giorno ma entro il 30° giorno** dalla scadenza;
- lo **0,0833%** (0,83%/10), per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene **entro il 14° giorno** dalla scadenza.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Trust: criticità applicative nel caso di opzione per la tassazione in entrata

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

Il **D.Lgs. 139/2024** ha introdotto **rilevanti modifiche** in materia di **imposta sulle successioni e donazioni**, le quali finiscono inevitabilmente per avere un notevole impatto sull'utilizzo del **trust** (nonché degli altri **vincoli di destinazione**).

Infatti, le disposizioni previste dal **D.Lgs. 346/1990**, così come modificate, contemplano, ora, quale **“regola base”** quella della c.d. **tassazione all’uscita**, secondo cui il **momento impositivo** si realizza soltanto quando il **trasferimento** può dirsi **“effettivo e stabile”**, e quindi (solitamente) nella parte finale della vita del **trust**, quando i beni e diritti vengono **trasferiti ai beneficiari**.

In virtù di ciò, il **disponente** (ovvero colui che istituisce il trust) **non** è tenuto al **pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni** nel momento in cui **conferisce beni e diritti nel fondo in trust**.

Sul punto, occorre però segnalare che non è escluso che **l'Agenzia delle entrate**, stando alla posizione assunta con la [circolare n. 34/E/2022](#), ravvisi un **trasferimento immediato e anteriore** alla materiale attribuzione operata dal **trustee**, sulla base delle **previsioni** contenute nell'**atto istitutivo**. Per tale ragione, si raccomanda una **valutazione caso per caso**, nonché cura e attenzione nella **redazione dell'atto istitutivo**.

La previsione della citata **regola base** è assolutamente rilevante per tutti coloro (imprenditori e non) che sono interessati a un progetto di **pianificazione e protezione** del **patrimonio**, in quanto d'ora in poi, **“almeno in via generale”**, gli immobili, le partecipazioni in società holding, i dossier titoli, le polizze, i marchi, ecc., potranno essere conferiti in trust **senza versare l'imposta sulle successioni e donazioni**.

Ciò detto, è altresì previsto che il disponente, in **deroga** alla disciplina generale appena illustrata, ha la facoltà di optare per il **pagamento immediato** dell'imposta sulle successioni e donazioni, ovvero al momento dell'atto di **segregazione patrimoniale**. In ipotesi di opzione per la **tassazione immediata**, l'imposta si considera versata **a titolo definitivo e non potrà essere restituita** qualora il successivo **trasferimento non dovesse realizzarsi**.



Essa, inoltre, dovrà essere calcolata facendo riferimento al **valore dei beni** e al **rapporto tra disponente e beneficiario** individuabili al **momento dell'atto di segregazione patrimoniale**. I **successivi mutamenti** non assumono alcuna rilevanza.

Appare evidente che la scelta tra la **tassazione all'uscita** e la **tassazione in entrata** non è affatto semplice. Da un lato, la **regola generale** sulla **tassazione all'uscita** consente di rinviare per molto tempo il momento del pagamento dell'imposta. Dall'altro, il **regime opzionale** sulla **tassazione in entrata** consente di operare una pianificazione insensibile a eventuali **cambiamenti di vita** (es. divorzio) o **modifiche normative** (es. aliquote e franchigie).

Va tuttavia segnalato che il regime di **tassazione in entrata** impone un **calcolo di convenienza economica**, tenuto conto, peraltro, che trova applicazione **l'aliquota (oggi) pari all'8% senza alcuna franchigia** nel caso di **beneficiari non individuati** al momento della segregazione.

Dunque, è necessario operare una **valutazione caso per caso**, al fine di individuare tra gli **obiettivi prefissati** quelli cui accordare preferenza in ragione delle **volontà** del singolo disponente e di compiere le conseguenti **scelte di pianificazione patrimoniale**.

Inoltre, il regime opzionale di **tassazione in entrata** pone alcune **criticità applicative**, in quanto la norma fa riferimento (letteralmente) alla “**corresponsione dell'imposta**”, per cui sussiste il dubbio circa il trattamento che l'Agenzia delle entrate potrà riservare alle ipotesi in cui, esercitata l'opzione per la **tassazione in entrata**, non ci sia una “**materiale corresponsione dell'imposta**” perché la franchigia non è stata superata.

Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, non possa sussistere dubbio alcuno circa **l'irrilevanza fiscale dell'apporto** che abbia eroso (anche del tutto) la **franchigia disponibile, senza sfociare nella “corresponsione” dell'imposta**.

Da ultimo, sussistono dubbi anche in merito al possibile **trattamento fiscale** da riservare ai beni conferiti in trust qualora, al momento dell'**attribuzione finale** ai beneficiari, si riscontri una **modificazione qualitativa o quantitativa** di tali beni.

La soluzione più ragionevole, anche in questo caso, è quella di ritenere il **trattamento impositivo esaurito** al momento dell'opzione per la **tassazione in entrata**, in quanto è la stessa norma a stabilire che il versamento è a titolo definitivo e che, per converso, non potrà essere restituita qualora il successivo trasferimento non dovesse realizzarsi. Tuttavia, è opportuno attendere il **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate in cui saranno stabilite le **modalità attuative**.



CRISI D'IMPRESA

Rischio bancarotta per la restituzione ai soci dei versamenti in conto futuro aumento di capitale

di Fabio Giommoni

Seminario di specializzazione

Fiscalità delle imprese in crisi

Un duplice abbrivio alla riforma della fiscalità della crisi d'impresa

Scopri di più

I **soci di una società di capitali** possono, a vario titolo, dotare la società delle **risorse finanziarie** necessarie per lo svolgimento dell'attività.

La prima forma è quella dei **“finanziamenti soci”**, ovvero somme erogate a titolo di mutuo, dunque con obbligo di restituzione, i quali possono **essere fruttiferi ovvero non fruttiferi** di interessi. In quanto **debiti**, questi sono da **iscrivere in bilancio** nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D) 3) – “Debiti verso soci per finanziamenti”.

La seconda fattispecie è quella dei **“versamenti a titolo di capitale”**, che non rappresentano veri e propri “conferimenti”, ma per i quali **non è previsto alcun specifico obbligo di restituzione**, per cui rappresentano comunque **“mezzi propri” per la società beneficiaria**.

A loro volta, i versamenti dei soci a titolo di capitale possono essere variamente **classificati in base alla specifica destinazione** per cui sono stati effettuati.

In primo luogo, vi sono i **“versamenti a fondo perduto”** (o a copertura perdite) che sono generalmente destinati ad **essere utilizzati per ripianare le perdite subite dalla società**, per cui, proprio in ragione di tale finalità, questi vanno indistintamente a confluire nel patrimonio netto della società, indipendentemente dal fatto che si tratti di apporti proporzionali o non proporzionali, poiché **perdonano ogni legame con il socio** che li ha erogati.

La seconda categoria è quella dei **“versamenti in conto capitale”**, i quali, anche se non erogati con la finalità di coprire perdite di esercizio, sono comunque **destinati a rimanere in maniera pressoché definitiva** (e indistinta) nel patrimonio della società, venendo difatti assimilati nella sostanza a **conferimenti di capitale** (pur non essendo caratterizzati dai vincoli civilistici previsti per il capitale).

La terza fattispecie è rappresentata dai **“versamenti in conto futuro aumento di capitale”**, attraverso i quali la società acquisisce fin da subito le somme destinate ad un prospettato aumento di capitale, che deve essere ancora **deliberato dalla società**. Tali somme sono **iscritte**



in una riserva di patrimonio netto e poi “girocontate” a capitale sociale una volta **concluso l’iter formale dell’aumento**. Questi versamenti hanno uno specifico vincolo in quanto, pur essendo **effettuati per dotare la società di risorse finanziarie**, sono destinati a **confluire nel capitale sociale a fronte di un futuro aumento**.

Tutte le suddette tipologie dei “versamenti soci” devono essere rappresentate in bilancio tra le **riserve del patrimonio netto**, voce VI) – “Altre riserve”, con distinta indicazione della **tipologia dei versamenti** in base alla loro destinazione (cfr. Appendice all’OIC 28).

Particolare attenzione va posta in merito alla **restituzione dei versamenti soci** da parte delle **imprese che si trovano in una situazione di crisi**.

Per i **finanziamenti soci** è, infatti, previsto lo speciale **regime di postergazione** ([articolo 2467, cod. civ.](#) e [articolo 2497-quinquies cod. civ.](#)) che si applica in presenza di una situazione di **squilibrio patrimoniale** della società a fronte del quale sarebbe stato ragionevole un conferimento; invece, per i “versamenti soci” tale norma non rileva in quanto questi **sono privi della natura del mutuo** e, dunque, **non vi è alcun diritto al rimborso da parte del socio** (se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, quindi **dopo aver soddisfatto tutti i creditori sociali**).

I versamenti dei soci non possono, quindi, essere restituiti in **caso di crisi della società**, in quanto questi vanno indistintamente a formare il **“capitale di rischio”** (pur non incrementando il capitale sociale e pur non avendo gli stessi vincoli del capitale); rimanendo, pertanto, la loro distribuzione ai soci del tutto **postergata rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali** (Cassazione n. 8431/2019).

Da ciò consegue che, nell’ipotesi di **apertura della liquidazione giudiziale**, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale può integrare la fattispecie del **reato di bancarotta fraudolenta per distrazione** (Cassazione n. 32930/2021 e Cassazione n. 38147/2023), poiché manca un credito esigibile nel corso della vita della società; invece, la **restituzione dei finanziamenti** dei soci postergati, in caso di successivo fallimento, **può integrare il reato di bancarotta preferenziale**.

In realtà, come evidenziato dalla stessa Cassazione (sentenza n. 24093/2023, sentenza n. 33957/2022, sentenza n. 34503/2021 e sentenza n. 29325/2020), occorre fare un distingue per i **versamenti in conto futuro aumento del capitale**, i quali, essendo finalizzati a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale, rappresentano una **riserva “personalizzata” o “targata”**, perché di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all’entità delle **somme da ciascuno erogate**.

Per detti versamenti, i giudici di Cassazione ritengono che, **ove l’aumento di capitale non sia effettivamente operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato**; non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale dal socio eseguita in favore della società, quindi



quale ripetizione dell'indebito.

In ambito penale-fallimentare, la sentenza n. 39139/2023 della Corte di cassazione ha precisato, invece, che, in caso di versamento in conto futuro aumento di capitale, **esigenze di garanzie del ceto creditorio impongono l'individuazione di un termine finale** a cui è correlata, in caso di **mancata deliberazione dell'aumento**, l'insorgenza del **diritto di restituzione del versamento**.

Se **manca detto termine (entro cui dovrebbe intervenire la delibera assembleare)**, la somma versata dal socio deve **rimanere vincolata all'aumento di capitale, non essendo quindi ammissibile alcuna restituzione** nel caso di impresa in crisi.

Ma anche qualora un termine per la delibera di aumento di capitale **sia stato pattuito**, o fissato dal giudice su richiesta del socio, l'eventuale **restituzione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuata prima dello spirare di detto termine**, può integrare, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale della società, il **reato di bancarotta societaria per distrazione** (Cassazione n. 39139/2023).

Proprio di recente la stessa Corte di cassazione, con la [sentenza n. 41536 del 12.11.2024](#), è tornata sulla questione, confermando che i **versamenti in conto futuro di capitale**, entrando a far parte del patrimonio sociale, costituiscono, in caso di insolvenza della società, una **garanzia del diritto dei creditori** di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della **mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme**, mentre, qualora non sia stabilito alcun termine, dette somme **devono considerarsi indefinitamente assoggettate al vincolo di destinazione** che la volontà negoziale ha inteso – *sine die* – attribuirvi.

Da ciò consegue, secondo la Suprema Corte di cassazione, che **il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti** operati dai soci in conto futuro aumento di capitale **che interviene in assenza di fissazione del termine entro cui deve intervenire l'aumento di capitale** – senza che sia acquisita certezza in ordine al suo mancato compimento – deve, in caso di insolvenza della società, essere **qualificato in termini di distrazione patrimoniale**.

Alla luce di tali orientamenti della giurisprudenza di legittimità è opportuno che, nella pratica, il versamento del socio discenda sempre da un documento scritto (es. proposta unilaterale del socio, poi accettata dalla società) nel quale siano presenti gli **elementi essenziali del futuro aumento di capitale** e, in particolare, la **scadenza entro il quale detto aumento deve essere deliberato**, spirata la quale si concretizza la condizione risolutiva che **impone la restituzione al socio dell'apporto**.

In caso di **indeterminatezza circa i termini dell'aumento di capitale**, i versamenti rischiano di essere qualificati come “genericamente” effettuati in **conto futuro aumento capitale sociale, non potendo essere quindi restituiti ai soci in presenza di una situazione di crisi aziendale**.





ACCERTAMENTO

Adempimento collaborativo: il punto della situazione

di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Seminario di specializzazione

Regime di adempimento collaborativo e tax control framework

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

Il **regime dell'adempimento collaborativo**, introdotto con il **D.Lgs. 128/2015**, è un istituto che si pone l'obiettivo di un costruttivo **rapporto di fiducia** tra l'Amministrazione e il contribuente, al fine di raggiungere maggiori **livelli di certezza sulle questioni fiscali**. La volontà del legislatore è quella di prevedere **nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva** con l'Agenzia delle entrate, dando al contribuente la possibilità di **prevenire e di valutare** congiuntamente con l'Amministrazione le situazioni suscettibili di generare **rischi fiscali**, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali.

Al ricorrere dei **requisiti soggettivi**, di cui si ricorda il **principale di natura dimensionale**, ovverosia essere **soggetti residenti o non residenti** (con stabile organizzazione in Italia) con un **volumen d'affari o di ricavi non inferiore a:**

1. euro **750.000.000** per gli **anni 2024 e 2025**;
2. euro **500.000.000** per gli **anni 2026 e 2027**;
3. euro **100.000.000** a partire **dal 2028**.

E al ricorrere dei **requisiti oggettivi** rappresentati sostanzialmente dall'adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale o **“Tax Control Framework”**, per aderire al regime basta inoltrare la domanda, con apposito modello ministeriale, **in via telematica**. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Agenzia delle entrate comunica l'ammissione al regime entro i **successivi 120 giorni**.

Al fine di definire **le linee guida** contenenti le **indicazioni** per la costruzione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework), è stata instaurata una **collaborazione tra l'Organismo italiano di Contabilità (OIC) e l'Agenzia delle Entrate**. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 383481/2024 ha, infatti, voluto insediare un **tavolo tecnico** per definire le apposite linee guida, di cui all'[articolo 4, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015](#), per costituire il **Tax control framework**, di cui devono dotarsi i contribuenti che **vogliono aderire al regime dell'adempimento collaborativo**.

Il Legislatore vorrebbe favorire la **transizione da un “Modello aperto” ad un “Modello Certificato”** e maggiormente “standardizzato” e la sinergia tra O.i.c. ed Agenzia dovrebbe



servire proprio alla stesura di **specifiche istruzioni** in ordine alla **mappatura e alla gestione dei rischi** derivanti dai principi contabili adottati dal contribuente.

In attesa della pubblicazione delle linee guida, attualmente in bozza, si può comunque rilevare che tale sistema, come indicato all'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 128/2015](#), dev'essere in grado di assicurare:

1. una chiara **attribuzione di ruoli e responsabilità** ai diversi settori dell'organizzazione del contribuente in **relazione ai rischi fiscali**;
2. efficaci **procedure** di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a **tutti i livelli aziendali**;
3. efficaci procedure per **rimediare ad eventuali carenze** riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie **azioni correttive**;
4. una **mappatura dei rischi fiscali** relativi ai processi.

Il Tcf deve, pertanto, prevedere una serie di elementi obbligatori per garantire la sua efficacia; tra i più importanti ci sono: **la strategia fiscale approvata dal CdA** in cui siano evidenziati gli obiettivi della pianificazione fiscale e la propensione al rischio dell'impresa, **l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti** nella gestione fiscale, un sistema di monitoraggio che conduca ad una **relazione agli organi di gestione** al fine di consentirne una **sua valutazione ed un'eventuale correzione**.

Tra i documenti necessari per accedere al regime di adempimento collaborativo di rilevante importanza si richiama la **mappa dei rischi e dei controlli fiscali**, la quale deve riportare anche i **rischi derivanti dai principi contabili** applicati dal contribuente. Infatti, il Tcf dev'essere integrato in conformità ai principi contabili per assicurare **la correttezza del controllo interno** e dell'**informativa finanziaria-contabile** che determinano il dato contabile da cui deriva, poi, quello fiscale.

L'adesione al regime comporta **diversi effetti premiali di natura fiscale** che sono elencati all'[articolo 6, D.Lgs 128/2015](#), tra i quali i più importanti sono:

- l'accesso ad una **procedura abbreviata di interpello preventivo**, in relazione alla quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
- **procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente** in caso di adesione alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddiritorio preventivo;
- la **disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative** se si comunicano i rischi fiscali in modo tempestivo ed esaudiente, prima della **presentazione delle dichiarazioni fiscali** o del decorso delle relative scadenze fiscali e la **riduzione a metà delle sanzioni** per le condotte riconducibili ai rischi fiscali **non significativi** ricompresi nella mappa dei rischi;
- la **previsione di non punibilità** relativamente alle **fattispecie di reato di dichiarazione infedele** ([articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#)) per quelle condotte ricomprese all'interno dei



rischi di natura fiscale comunicati tempestivamente prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali.

A questi vantaggi si aggiungono, poi, anche quelli **di natura non fiscale** come, ad esempio:

- un miglioramento della reputazione nei confronti di tutti gli stakeholder;
- una maggiore efficienza nei processi aziendali e;
- una riduzione delle incertezze fiscali.

Altro requisito importante del Tcf è la sua **certificazione**, attraverso le modalità di recente indicate nel **Decreto MEF-Giustizia del 12.11.2024**. La valutazione del Tcf dev'essere effettuata da un professionista dotato di **requisiti di onorabilità ed indipendenza**, sussistenti durante l'intero periodo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e il rilascio della certificazione.

Per quanto concerne, invece, al **requisito della professionalità**, il Regolamento, fa riferimento alla conoscenza nelle materie di: sistemi di **controllo interno e gestione dei rischi, principi contabili e diritto tributario**.

Questa attività di certificazione è riservata ai **soggetti iscritti nell'apposito elenco** tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti** ed esperti contabili, istituito con un loro apposito Regolamento, ad ogni modo il certificatore d'essere, dunque, **un avvocato o un commercialista**.

L'attività di valutazione da parte del professionista, si conclude con il rilascio della **certificazione** con la quale si dichiara se il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti ed è impostato in modo coerente con le **linee guida previste dal D.Lgs 128/2015**.

L'attività di certificazione, come indicato nel Regolamento, deve valutare il sistema di controllo interno su **due livelli**: quello dei **processi generali di controllo (company level)** e quello dei **processi volti a mitigare i singoli rischi (activity level)**. Sarà poi fondamentale individuare le **eventuali carenze riscontrate**, ai fini dell'affidabilità del sistema integrato di gestione e controllo dei rischi fiscali.

Nel regolamento, infine, si precisa che la **certificazione ha durata triennale** e dev'essere aggiornata una volta scaduto il triennio.

Nell'iter percorso fino ad oggi e volto a rendere pienamente attuativo il regime dell'adempimento collaborativo, di cui al **D.Lgs 128/2015**, si segnalano le modifiche apportate dal **D.Lgs 221/2023** volte a **potenziare il regime**. L'emanaione del **Codice di condotta**, reso effettivo con la pubblicazione del **D.M. 29.04.2024** in G.U. del 07.06.2024, e finalizzato ad indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti, **ex articolo 5, comma 2-bis**. L'emanaione del **Decreto Mef-Giustizia**, in



corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che, a norma **dell'articolo 4, comma 1-ter**, individua i compiti e i requisiti che devono possedere i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tfc. La pubblicazione del **Regolamento del MEF** per disciplinare la procedura per la regolarizzazione della posizione del contribuente attraverso il **ravvedimento guidato** di cui al **Decreto 126/2024**.

Mentre sarebbe ancora in attesa, stante a quanto legiferato dal D.Lgs 128/2015: la pubblicazione delle **linee guida** dell'Agenzia delle entrate relative alla redazione del Tfc, indicate all'articolo 4, comma 1-quater; il **decreto MEF relativo alle modalità di applicazione del regime opzionale** del sistema di controllo del rischio fiscale ex articolo 7-bis; i **protocolli d'intesa tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza**, ex articolo 7, comma 1, al fine di **cooperare e coordinarsi nell'esercizio dei poteri istruttori**, agli effetti di cui agli [articolo 33, comma 3 e 4, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 63, comma 1 e 2, D.P.R. 633/1972](#).

Quello che ci si aspetta saranno, con molta probabilità, delle **linee guida che garantiscano una standardizzazione del Tcf**, al fine di poter rispondere alle **esigenze di valutazione e controllo dell'Agenzia e a quelle dei certificatori che dovranno testarlo**. Con la controindicazione che dei modelli troppo standardizzati potrebbero comportare l'effetto opposto: ossia un **sistema che non sia in grado di intercettare sostanzialmente il rischio fiscale**.